



# **COMUNE DI SINALUNGA**

**- Provincia di Siena –**

## **REGOLAMENTO INCENTIVI**

**PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI  
ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL  
PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE  
IMU E TARI**

**(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)**

## **Articolo 1**

### **Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Ente promuove l'attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall'ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni.

## **Articolo 2**

### **Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate**

1. Ciascun anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 147/2018, quantificato nella misura massima del 5% delle entrate previste nel bilancio di previsione a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). Annualmente verrà definita la quota da destinare al potenziamento strumentale degli uffici preposti alla gestione delle entrate e la quota da riservare al trattamento accessorio del personale dipendente e del personale dipendente incaricato di posizione organizzativa, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma. Il fondo sarà poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.
2. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale di cui al successivo articolo 3 che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata, comprese le somme derivanti dall'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario quali l'accertamento con adesione, la mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, il ravvedimento operoso nel caso in cui la violazione sia stata già contestata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative prodromiche all'accertamento quali a titolo esemplificativo richieste di documenti ed inviti a comparire ecc..., la conciliazione giudiziale.
3. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 secondo cui *“Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale”*. Il responsabile della costituzione inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, salvo modificare e considerare tra le componenti incluse nel tetto di spesa nel caso di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto in ritardo rispetto ai termini previsti dal D.Lgs 267/2000, dando informativa dettagliata alle parti sindacali delle motivazioni dell'approvazione in ritardo dei citati documenti contabili.
4. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili sarà possibile procedere alla distribuzione di compensi per lotta all'evasione e le risorse inserite rimarranno nel fondo delle risorse decentrate

- anche per il personale non beneficiario degli incentivi tributari con aumento della quota pro capite riferita alla produttività organizzativa e con la conseguenza che i titolari di posizioni organizzativa non avranno possibilità di ricevere alcuna retribuzione aggiuntiva al di fuori di quella contrattuale (principio di onnicomprensività). Tale possibilità si concretizzerà solamente nel caso in cui tali somme non eccedano il tetto del fondo dell'anno in cui sono state inserite.
5. Al fine di individuare il maggior gettito accertato relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), si fa riferimento alle definizioni contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs 118/2011, secondo le quali:
    - a) le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto;
    - b) le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento;
    - c) L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate, mentre le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa;
    - d) Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra amministrazione pubblica sono accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell'amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo.
  6. Per somme riscosse, per le finalità di cui al presente regolamento, si intendono gli importi incassati nell'esercizio precedente a quello di definitiva quantificazione del fondo anche se riferiti ad accertamenti assunti in anni precedenti come risultante dal rendiconto della gestione.
  7. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma 1, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

### **Art. 3**

#### **Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro**

1. In sede di approvazione del PEG/piano della performance dell'esercizio, il Responsabile del Servizio entrate/tributi, provvede ad approvare uno o più progetti di recupero evasione costituendo uno o più gruppi di lavoro.
2. Ciascun gruppo di lavoro è costituito sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnati.
3. All'atto della costituzione di ciascun gruppo di lavoro si procede ad individuare un coordinatore e a precisare le attività che ogni componente presta, quali, a titolo esemplificativo, il ruolo svolto, gli strumenti da utilizzare, la metodologia di lavoro e l'obiettivo da raggiungere.
4. Possono prendere parte ad un gruppo di lavoro e quindi essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato che prestano il loro servizio nell'Ente, come stabilito in sede decentrata con le organizzazioni sindacali.

5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, laddove non siano coinvolti tutti i dipendenti del settore entrate, l'individuazione dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specialistiche richieste per ogni specifica attività.
6. Eventuali modifiche alla composizione di un gruppo di lavoro possono essere apportate su disposizione del Responsabile del Servizio entrate/tributi che a tal fine provvede o di sua iniziativa o su indicazione del Coordinatore del gruppo di lavoro. In ogni caso nel provvedimento che procede alle modifiche sono evidenziate le motivazioni.

#### **Art. 4**

#### **Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro**

1. Nell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile del Servizio entrate/tributi, effettua una relazione dettagliata sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) nonché alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro
2. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato ovvero di esclusione in caso di mancata approvazione dei bilanci nei termini.
3. Il budget disponibile per l'anno 2019 sarà ripartito all'interno del gruppo di lavoro, stabilendo le seguenti percentuali:
  - Responsabile del Settore Tributi 25%
  - Responsabile del Tributo / Personale del settore tributi 55%
  - Collaboratori amministrativi e tecnici esterni 20%

**Il Responsabile del Settore Tributi**, organizza, coordina, gestisce, sovrintende a tutte le funzioni e attività svolte dal gruppo di lavoro e predispone gli atti da sottoporre all'approvazione degli organi di governo e gestionali dell'Ente.

**Il Responsabile del Tributo** (qualora non coincida con la figura del Responsabile del Settore tributi) è il funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale dell'imposta comunale sugli immobili (IMU – TARI) ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.lgs 504/92 designato con deliberazione di Giunta Comunale. Spetta a quest'ultimo sottoscrivere le richieste ai contribuenti, gli avvisi di accertamento, i dinieghi, le rettifiche e gli annullamenti degli stessi oltre che apporre il visto di esecutività sui ruoli e disporre gli eventuali rimborsi. Qualora l'avviso venga impugnato spetta a quest'ultimo assistere l'amministrazione nel contenzioso di fronte alle Commissioni Tributarie, fatti salvi i casi di particolare complessità per i quali può essere prevista la nomina di un patrocinatore esterno all'Ente e di provata professionalità.

**Il Personale del Settore Tributi** spetta il compito di eseguire operativamente l'attività di verifica e di accertamento di evasione d'imposta, l'immissione dei dati necessari nonché tutte le mansioni amministrative atte ad istruire e perfezionare il corretto iter procedurale, a partire dalla formazione degli avvisi di accertamento, per proseguire con l'effettivo recapito degli stessi ai rispettivi destinatari curando la spedizione o la notifica, per poi passare alla successiva fase di riscossione degli avvisi emessi attraverso il controllo dei versamenti pervenuti, procedendo, in mancanza, alla eventuale iscrizione a ruolo, fino al compimento dell'eventuale esecuzione coattiva.

**Collaboratori Amministrativi e tecnici esterni** sono eventuali collaboratori esterni al Settore Tributi, individuati solo in caso di effettiva necessità, per attività specifiche direttamente connesse all'attività

di recupero dell'evasione dell'IMU e della TARI, ai quali spettano esclusivamente i compiti di natura diversa da quelli già riportati nei punti precedenti che potranno emergere a seguito di modificazioni normative o di particolari esigenze legate a specifiche caratteristiche degli immobili o del rapporto tributario oggetto di accertamento. Spetta al Responsabile del Settore tributi, previo parere del Responsabile del Tributo, motivare la necessità di ricorrere a tali collaborazioni specificando le ragioni, la convenienza e l'utilità di dover ricorrere a tali figure per assolvere compiti specialistici non assolvibili da parte del personale presente presso il Settore Tributi. Nel rispetto delle competenze specialistiche richieste per ogni specifica attività, il Responsabile del Settore Tributi si uniformerà a criteri di rotazione nel coinvolgimento di tutto il personale che si è reso eventualmente disponibile a partecipare al gruppo di lavoro.

Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti solo alcune delle sopra indicate figure professionali, in questo caso la relativa quota è distribuita equamente tra le altre figure del gruppo di lavoro. In ogni caso il totale ripartito sarà sempre del 100%.

#### **Art. 5**

##### **Liquidazione del compenso incentivante**

1. Nell'anno successivo, a quello di costituzione del fondo, il Responsabile del servizio entrate/tributi, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi.
2. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia, salva l'applicazione da parte dell'Ente delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4 ultimo periodo.

#### **Art.6**

##### **Limiti alla liquidazione del compenso incentivante**

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
3. In considerazione dell'importo complessivo che non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilita dalla legge nel limite massimo del 5%, secondo la ripartizione di cui all'art. 4, la spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziali a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi, così come l'IVA nella spesa complessiva del materiale di supporto all'Ufficio tributi. Gli importi distribuiti, opereranno in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 solo e i documenti di bilancio siano stati approvati nei termini.
4. Nel caso in cui i compensi distribuiti rientrano nel tetto di spesa previsto dall'art 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 la liquidazione del compenso si concretizzerà solamente nel caso in cui tali somme non eccedano il tetto del fondo dell'anno in cui sono state inserite, in caso contrario le somme eccedenti il tetto del fondo confluiranno in economia.
5. L'erogazione degli incentivi non ha luogo qualora il servizio di accertamento dei tributi di cui al presente regolamento sia effettuato mediante concessione.

**Art.7**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione è pubblicato per ulteriori quindi giorni all'albo pretorio del comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Le attività poste in essere dagli uffici delle entrate/tributi dall'inizio dell'anno 2019 fino alla operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.